



Roma, 3.12.2020

Ufficio: DOR/ALP
Protocollo: 202000010792/AG
Oggetto: D.Lgs. n. 142/2020 - *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni”*.

Circolare n. 12686

Sito si

4.1

IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Publicato in Gazzetta il D.Lgs. n 142/2020, recante
“Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della
proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione
delle professioni”.**

Riferimenti: D.Lgs. 16 ottobre 2020, n. 142: *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni”*. (GU n. 271 del 30-10-2020)

Si informa che è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre u.s., il D.Lgs. n. 142/2020, in vigore dal 14.11.2020, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni”*.

L'intento del provvedimento è di disciplinare in modo omogeneo le valutazioni di proporzionalità che gli Stati membri devono effettuare prima dell'introduzione di nuove regolamentazioni delle professioni o per la modifica di regolamentazioni esistenti e si prevede che tali valutazioni siano svolte da un organo indipendente.

Il decreto tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle competenti Commissioni parlamentari.

Il test di proporzionalità è così obbligatorio nei casi in cui siano adottate norme interne sulla regolamentazione delle professioni e questo anche quando il potere regolamentare sia attribuito a un determinato Ordine professionale. Le nuove disposizioni si applicano a ogni intervento legislativo/amministrativo rivolto a limitare l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio e il test riguarda anche le modalità di esercizio di una professione, inclusa, quindi, la fase relativa all'uso dei titoli professionali (art. 1).

Nella sostanza, le nuove disposizioni legislative che si intendono introdurre devono essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non possono introdurre limitazioni ulteriori rispetto a quanto strettamente necessario per il raggiungimento di tale scopo (articolo 4, comma 4).

Il suddetto art. 4, al comma 7, prevede inoltre che la valutazione degli effetti concreti delle nuove disposizioni normative debba tener conto di una serie di requisiti preesistenti che, combinati con le nuove disposizioni, portino effettivamente a conseguire il medesimo obiettivo di interesse pubblico. Tra questi vi sono *“i requisiti che limitano il numero di autorizzazioni all'esercizio di una professione”* (lettera e), *“i requisiti circa una forma giuridica specifica o in materia di assetto proprietario o di gestione di una società”* (lettera f), *“restrizioni territoriali”* (lettera g), *“requisiti che limitano l'esercizio di una professione regolamentata svolta congiuntamente o in associazione, nonché norme di incompatibilità”* (lettera h), *“requisiti tariffari minimi o massimi prestabiliti”* (lettera m), *“requisiti in materia di pubblicità”* (lettera n).

Premesso che le nuove disposizioni legislative o regolamentari che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio non possono introdurre discriminazioni dirette o indirette e devono essere giustificate da motivi di interesse generale, il citato articolo 4 indica, altresì, i casi in cui talune limitazioni sono da considerarsi obiettivamente giustificate per motivi quali, tra gli altri, l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori.

Inoltre, quando la riforma riguarda professioni sanitarie e abbia ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le Autorità pubbliche tengono conto dell'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana (art. 4, comma 10).

Le autorità legittimate a emanare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative generali, saranno tenute a una valutazione *ex ante* di impatto della regolamentazione (art. 3), prima di prospettare modifiche, utilizzando un questionario contenuto nell'allegato n. 1 al decreto legislativo.

Per ciascun quesito inserito nel questionario il soggetto regolatore è tenuto a fornire una motivazione specifica e sufficientemente dettagliata, al fine di consentire la valutazione del rispetto del principio di proporzionalità.

I motivi per considerare una disposizione giustificata e proporzionata devono essere suffragati da elementi qualitativi e, ove possibile e pertinente, da elementi quantitativi.

Prima della definitiva adozione di una nuova disposizione normativa questa deve essere inviata, assieme al suddetto questionario debitamente compilato, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato chiamata a esprimere il relativo parere.

Quando gli atti sono adottati dagli *Ordini professionali*, gli stessi dovranno trasmettere il provvedimento con la tabella prevista nel suddetto allegato all'Amministrazione vigilante (per la professione di farmacista, appunto il Ministero della Salute) che esprimerà relativo parere.

È altresì previsto la partecipazione delle Associazioni di categoria (portatori di interessi) secondo quanto espressamente previsto all'interno di ogni progetto di riforma dedicato ad una specifica professione. Tale partecipazione dovrà avvenire in una fase diversa rispetto alla valutazione della proporzionalità delle disposizioni inserite in tale progetto (art. 5).

È introdotto, inoltre, il criterio dello scambio di informazioni tra Stati prima dell'adozione di ogni proposta, ma anche per dettagliare le riforme approvate, nonché gli effetti che le riforme in oggetto hanno fatto registrare (art. 7).

Le autorità nazionali competenti, infine, saranno tenute a trasmettere le informazioni sugli interventi sottoposti al test di proporzionalità alla Commissione europea, attraverso la banca dati delle professioni regolamentate (art. 8).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)